ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1994

Art. 3

Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, primo comma, le parole "nel corso di un anno solare" sono sostituite con le seguenti: "con riferimento a un anno solare";

b) nell'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma dopo le parole "nell'ordine della loro numerazione" sono inserite le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione";

2) nel secondo comma, dopo le parole "numero progressivo" sono inserite le seguenti: "e la data di emissione";

c) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole "entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate." sono sostituite dalle seguenti: ", con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.";

d) nell'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, primo periodo, le parole "eseguite nel registro stesso durante il mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente" e nello stesso comma, secondo periodo, le parole "eseguite durante il secondo mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente";

2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola "registrate" sono aggiunte le seguenti: "per il mese precedente";

3) nel quarto comma, primo periodo, le parole "al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento"; nel secondo periodo, le parole "per 112 quando l'imposta e' del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per 113 quando l'imposta e' del tredici per cento";

e) nell'articolo 28, secondo comma, numeri 1 e 2), le parole "nell'anno precedente", sono

sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente";

f) nell'articolo 29, primo comma, primo periodo, le parole "nel corso dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente". Nell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole "quindici giorni dal ricevimento," sono inserite le seguenti: "e con riferimento al relativo mese,";

b) nel comma 4, dopo le parole "della numerazione" sono aggiunte le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione". La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 aprile 1994.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1993, non più in vigore dal 1 marzo 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-interventi-correttivi-di-finanza-pubblica-per-l-anno-1994/art-3-disposizioni-in-materia-di-obblighi-ai-fini-dell-imposta-sul-valore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it